



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 & SISTEMA DISCIPLINARE

Rev.0 del 26.11.2009

Rev.1 del 21.09.2012_ inserimento nuovi reati aggiornamento ad agosto 2011

Rev.2 del 10.12.2013_ inserimento nuovi reati aggiornamento a novembre 2012

Rev 3 del 16.04.2014_ inserimento nuovi reati e aggiornamento passaggio proprietà Terex

Rev 4 del 26.09.2016_ aggiornamento catalogo reati a luglio 2016 e aggiornamento per modifiche organizzative

Rev 5 del 30.09.2019_ aggiornamento catalogo reati a luglio 2019 e aggiornamento per modifiche organizzative

Rev 6 del 21.12.2020_ aggiornamento catalogo reati gennaio 2020

DONATI SOLLEVAMENTI Srl

Via Quasimodo 17

20025 Legnano (MI)

Sede operativa: via Archimede 52, 20864 Agrate Brianza (MB)

INDICE

1	Premessa	1
2	Struttura del Modello	1
3	Destinatari.....	2
I) PARTE: IL DECRETO LEGISLATIVO 231 /01		
4	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni e sanzioni.....	3
5	Gli illeciti che determinano la Responsabilità Amministrativa della Società	5
5.1	Modifiche apportate dalla Legge c.d. “Spazzacorrotti”	19
5.2	Specifiche prescrizioni su antiriciclaggio e ricettazione	20
5.3	I reati commessi all'estero	22
6	Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo ..	22
7	Fonte del Modello: Le linee guida di Confindustria.....	25
II) IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI DONATI SOLLEVAMENTI Srl.		
8	Principi di adozione del Modello da parte di DONATI SOLLEVAMENTI Srl	26
8.1.	Modalità operative seguite per l'adozione del modello.....	26
8.2.	Profili di rischio di DONATI SOLLEVAMENTI Srl	26
8.3	sistema di gestione dei flussi finanziari	27
8.4	codice etico	28
9	Modalità operative seguite nell'implementazione del modello	28
9.1.	Profili di rischio.....	31
10	Organismo di Vigilanza.....	37
10.1.	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	38
10.2.	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi	39
10.3.	Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	40

11 Sistema disciplinare	41
11.1. Dipendenti non dirigenti	42
11.2. Dirigenti	43
11.3. Amministratori	43
11.4. Sindaci	43
11.5. Collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi	43
12 Diffusione del Modello.....	44
12.1. La Comunicazione iniziale.....	44
12.2. La Formazione.....	44
12.3. Informazione ai consulenti ed ai fornitori	45
13 Aggiornamento del Modello	45

1. PREMESSA

Il presente documento corredato dai suoi allegati, è il modello di organizzazione di gestione e controllo (di seguito MOC) ai sensi del D. Lgs del 8 giugno 2001, n° 231 (di seguito il “Decreto”) adottato da DONATI SOLLEVAMENTI Srl. (di seguito Società) con delibera del proprio CDA del 27.11.09 ed aggiornato in funzione dell’introduzione di nuovi reati da parte del legislatore e/o di cambiamenti organizzativi intervenuti all’interno della società.

Con l’adozione del presente MOC, la Società ha inteso attuare la prevenzione dei reati sanzionati dal Decreto (di seguito i “reati”) e successivi aggiornamenti. Inoltre DONATI SOLLEVAMENTI srl a partire dal 1993 ha implementato un sistema organizzativo interno in conformità ai requisiti standard internazionali della norma ISO 9001, nel 2010 un sistema di gestione ambientale in conformità alla ISO 14001 e nel 2013 un sistema di gestione della sicurezza in conformità alla ISO 18001.

Nel 2015 ha ottenuto la certificazione per l’assemblaggio mediante saldatura di paranchi, gru a bandiera e componenti per il sollevamento, in acciaio al carbonio secondo la ISO 3834-2.

Nel sostenere maggiormente i valori contenuti nel MOC, DONATI ha condiviso il Codice di Condotta e la Politica Anticorruzione di Konecranes, integrato da un documento allegato, che regola alcuni aspetti specifici richiesti dal D.Lgs.231/01 e non inclusi nei Codici di gruppo.

Tali documenti, contengono tutti i principi deontologici della Società sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti, collaboratori, organi sociali, consulenti e fornitori.

Il MOC è rivolto a scongiurare la realizzazione di condotte illecite sanzionate dal Decreto. Il MOC contiene peraltro prescrizioni che devono essere rispettate da tutti i destinatari dello stesso, al fine di adoperarsi per poter ottenere l’esclusione, per la Società, dalla responsabilità ex D. lgs. 231/01.

2. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente MOC si compone di **2 sezioni e 15 Parti speciali** (Allegati).

- I) *“Il Decreto legislativo 231/01”*, sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del MOC ;
- II) *“il modello di organizzazione, gestione e controllo di DONATI SOLLEVAMENTI Srl.”*, sezione volta a specificare i contenuti del MOC adottato da DONATI SOLLEVAMENTI Srl..

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Analisi del rischio compimento reati previsti dal D. Lgs 231/2001
- Identificazione ed analisi delle attività sensibili di DONATI SOLLEVAMENTI Srl.
- Il Codice di Condotta di Konecranes
- La Politica Anticorruzione di Konecranes
- Il Regolamento Aziendale
- Le clausole contrattuali per l’attuazione del Decreto applicate nei rapporti con fornitori, consulenti e collaboratori
- Deleghe e procure
- Procedure Qualità integrate con controlli previsti dal MOC
- Il Sistema di Gestione per la Qualità (Manuale Qualità, organigramma, rilevazioni posizioni, procedure etc)

- Documenti di adempimenti relativi alla Privacy (nomine, misure minime di sicurezza, informative raccolte consensi)
- Il Sistema di Gestione per l'Ambiente (Manuale di Gestione Ambientale, analisi Ambientale iniziale, procedure etc)
- Sistema di gestione della sicurezza in conformità alle norme ISO 18001
- Procedure SOX
- La procedura whistleblowing Konecranes

3. DESTINATARI

Il MOC è indirizzato a tutto il personale (dipendenti, collaboratori e consulenti) di DONATI SOLLEVAMENTI Srl. e, in particolare, a quelli che svolgono le attività identificate a rischio.

Le prescrizioni del MOC devono pertanto essere rispettate sia dalle Funzioni con mansioni Dirigenziali che da ogni altro soggetto in posizione apicale; oltre che da tutti i lavoratori e collaboratori che operano in nome e per conto di DONATI SOLLEVAMENTI Srl..

Tali prescrizioni contenute nel MOC sono portate a conoscenza dei soggetti sopra indicati attraverso specifiche attività di formazione ed informazione.

Il divieto dei comportamenti, sanzionati dal Decreto ed il rispetto delle disposizioni contenute nel CODICE ETICO e nell'allegato integrativo, è richiesto anche ai fornitori e consulenti che operano per conto della Società.

Ai collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e altre controparti contrattuali in genere, pur non riconducibili alla definizione di Destinatari del Modello (pertanto non assoggettabili alle sanzioni disciplinari in caso di violazioni al Modello), DONATI SOLLEVAMENTI Srl. richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici, e allegato integrativo, adottati dalla Società, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che assicurino l'impegno al rispetto delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati dalla

I) PARTE: IL DECRETO LEGISLATIVO 231 /01

4. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI e SANZIONI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto per la prima volta, nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa a carico di soggetti diverse dalle persone fisiche, ovvero gli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.).

Si tratta di una Responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare gli Enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto nel loro interesse o vantaggio da (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (i cosiddetti soggetti Apicali). (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti soggetti subordinati).

Per quanto attiene alla nozione di “interesse”, esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di conseguire un beneficio alla Società; del pari la responsabilità amministrativa incombe su quest'ultima ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'Ente, abbia comunque importato un vantaggio indiretto alla persona giuridica, sia di tipo economico che non.

Diversamente il vantaggio esclusivo di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'Ente.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli art. 24 e ss. del Decreto o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A norma dell'art. 9, le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal 1° comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II° dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge per alcune fattispecie di reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale che giudica il processo, per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto.

In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando vi siano:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

5. **GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ**

Qui di seguito vengono elencate le categorie di reati rilevanti previsti dal Decreto, con la sola elencazione delle fattispecie astrattamente riferibili all'attività svolta da DONATI SOLLEVAMENTI Srl..

Nella sua stesura originaria, Il Decreto elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente **quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione** e, precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 **Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art. 25-*ter*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti **reati societari**; in particolare;

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625, cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 Bis cod. civ.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- agiotaggio (art. 2637 cod. civ. modificato dalla legge 18 aprile 2005 n° 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ. modificato dalla L n°62/2005 e dalla L. n° 262/2005).
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c. abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 il 7.04.2010).
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art 2629- bis c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art 2636 c.c.)

Le Leggi n.7 del 2003 e n. 228 del 2003 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente gli articoli 25-quater e 25-quinques, che estendono la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei **reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater) e **ai delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinques), in particolare.

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- prostituzione minorile (art 600-bis c.p.) ;
- pornografia minorile (art. 600- ter c.p.)
- tratta di persone (art 601 c.p.)
- acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.)
- pornografia virtuale (art 600- quater 1c.p.) (aggiunto dall'art 10 L 6 febbraio 2006 n°38)

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento delle prostituzione minorile (art 600-quinquies c.p.)

Con la L. aprile 2005 n. 62, art. 9 e L 262/2005 sono stati introdotti i **Reati di abuso di mercato** (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01).

- Abuso di informazioni privilegiate(d.lgs 24.02.1998 n°58, art 184)
- Manipolazione del mercato (d.lgs 24.02.1998 n°58, art 185)

La Legge del 9 gennaio 2006 n° 7 ha inoltre introdotto l'art 25 quater 1 del Decreto che prevede la Responsabilità Amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che si realizzi la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art 583 bis c.p.)

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 ha introdotto la responsabilità amministrativa di un Ente in relazione ai **Reati transnazionali**, allorché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti in altri.

Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9, **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

La legge del 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto, infine l'art 24 bis del Decreto che estende la responsabilità degli Enti anche a **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**; di particolare interesse sono:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art 491-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art 635- quinquies c.p.)
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art 640- quinqies c.p.)

La Legge del 15 luglio 2009 n.94, art 2 co.29 ha aggiunto i **delitti di criminalità organizzata** (art 24- ter Dlgs 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

La legge n. 99 del 23/07/09 ha aggiunto i **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01** (art 513, 515, 517, 517 ter, quater, 513 bis, 514)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

La stessa Legge n.99 ha anche introdotto i **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)** (art 171 l. 633/1941 comma 1 lett a) bis; art. 171, l. 633/1941 comma 3; art. 171-bis l. 633/1941 comma 1; art. 171-bis l. 633/1941 comma 2; art. 171-ter l. 633/1941; art. 171-septies l. 633/1941; art. 171-octies l. 633/1941);

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla

- SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009 n.116 è stato successivamente sostituito per effetto dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 per modificarne la numerazione errata: **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)**

Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011, art. 2 comma 2 **Reati ambientali (art. 25-undicies, D. Lgs. 231/01)**

- Danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 727-bis c.p.)
- Uccisione o possesso di specie vegetali o animali protette (art. 733 c.p.)
- Apertura, esecuzione di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, mantenimento degli scarichi con autorizzazione scaduta o revocata, mancata osservazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente, in presenza di sostanze indicate nelle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 Parte III del D. Lgs. 152/06. (art. 137 c. 2 e 3 D. Lgs. 152/06)
- In relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o 3/A oppure, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto. In relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente D. Lgs. 152/06, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente. (art. 137 c. 5 D. Lgs. 152/06)

- Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee. (art. 137 c. 11 D. Lgs. 152/06)
- Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (art. 137 c. 13 D. Lgs. 152/06)
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. (art. 256 c.1 D. Lgs. 152/06)
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi o, anche solo in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256 c.3 D. Lgs. 152/06)
- Gestione di rifiuti con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256 c.4 D. Lgs. 152/06)
- Miscelazione di rifiuti nel deposito temporaneo (art. 256 c.5 D. Lgs. 152/06)
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi che non rispetta le disposizioni del DPR 254/2003. (art. 256 c.6 D. Lgs. 152/06)
- Mancata comunicazione a Comune, Provincia, Regione, Prefetto di un evento che può cagionare inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c.1 D. Lgs. 152/06)
- Mancata bonifica di un sito in cui si è verificato inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio. (art. 257 c.1 D. Lgs. 152/06)
- Inquinamento del suolo provocato da sostanze pericolose (art. 257 c.2 D. Lgs. 152/06)
- Trasporto di rifiuti senza il formulario; Indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti; Predisposizione e/o uso durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. (art. 258 c.4 D. Lgs. 152/06)
- Trasporto illecito di rifiuti e spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del Regolamento europeo n. 256 del 1 febbraio 1993 in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. (art. 259 c.1 D. Lgs. 152/06)
- Allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, anche ad alta radioattività. (art. 260 c.1 e 2 D. Lgs. 152/06)
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del SISTRI che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (art. 260-bis c.6 D. Lgs. 152/06)
- Trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della Scheda SISTRI-Area Movimentazione e, ove necessario il certificato analitico, uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (art. 260-bis c.7 D. Lgs. 152/06)
- Trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi con una copia cartacea della Scheda SISTRI-Area Movimentazione fraudolentemente alterata. (art. 260-bis c.8 D. Lgs. 152/06)
- Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271, nell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dalle

prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (art. 279 c.5 D. Lgs. 152/06)

- Utilizzo di sostanze lesive per l'ozono. (L. 549 del 28.12.1993 art.3 c.6)
- Riversamento doloso o colposo in mare dalle navi di sostanze inquinanti (D. Lgs. 202 del 6.11.07 artt. 8 e 9)

Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012 del 9 agosto 2012 **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25 duodecies).**

Con l'approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, sono state introdotte due nuove fattispecie di reato:

- **art. 2635 codice civile "Corruzione tra privati"**: Reato proprio degli amministratori, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della promessa o dazione di denaro o altra utilità per se o per altri compiano od omettano atti inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla loro società.
E' altresì punito a questo titolo se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al precedente capoverso o da chi da o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate
- **art. 319-quater codice penale "Induzione indebita a dare o promettere utilità"**: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La stessa Legge ha apportato modifiche al corpo normativo del D.lgs. 231/2001 ed in particolare ai seguenti articoli del Codice Penale, richiamati nell'art. 25

- **Art 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione**: reato commesso da Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa
- **Art 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**: reato compiuto da Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **Art 322 c.p. Istigazione alla corruzione**: Promessa di denaro o altra utilità, non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri
- **Art. 319 ter comma 1 c.p. Corruzione in atti giudiziari**: Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni (omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

L'art. 3 del D.Lgs. 4/3/2014 n.39, entrato in vigore il 6/4/2014, ha decretato **l'inserimento dell'art. 609-undecies (Adescamento di minorenni) nell'art. 25-quinquies (Reati contro la personalità individuale)** comma a, lettera c) del D.Lgs.231/01.

L'art.609-undecies recita così:

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 600-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Lo stesso D.Lgs. n. 39 ha inoltre previsto:

- la **modifica all'art. 602-ter c.p.**: dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

“Nei casi previsti dagli articoli 600-bis (prostituzione minorile) , 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), la pena e' aumentata.

a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;

b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';

c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.”

- la **modifica dell'art. 609-quinquies c.p.**:dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
“La pena e' aumentata.

a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;

b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';

c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.”

L'art.1 della Legge 17/4/2014 n. 62, entrata in vigore il 18/4/2014, **ha modificato l'art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso)**, già previsto ed incluso nei **Delitti di criminalità organizzata**, di cui all'art.24-ter del D.Lgs. 231/01. La nuova formulazione dell'articolo è la seguente:

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.”

La Legge n. 186 del 15/12/2014, entrata in vigore il giorno 1/1/2015, ha previsto **l'inserimento dell'art. 648 – ter, comma 1 (“Autoriciclaggio”) nell'art. 25 octies del**

D.Lgs 231/01, tra i reati di **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita**.

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Con la Legge 68 del 22/5/2015, entrata in vigore il 29/5/2015, sono state introdotte nuove fattispecie di reato nell'ambito dei **Reati ambientali** (Art. 25-undecies D.Lgs 231/01):

- **Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale.**

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale.**

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente.**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo d'inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.**

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- **Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti.**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Nei casi di condanna per i delitti di cui all'art. 452 bis e quater c.p. si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui all'art. 452 bis c.p. (L. 22 maggio 2015, n. 68).

Le sanzioni interdittive previste dal D.lgs. 231/2001 sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La Legge n.69 del 27/5/2015, entrata in vigore il 14/6/2015, ha previsto alcune modifiche ai contenuti **dell'art. 25 ter (Reati societari)** del D.Lgs. 231/01:

- **modifica dell'art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.** Il nuovo testo è il seguente:
"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

- **modifica dell’art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate.** Il nuovo testo è il seguente:

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.”

“Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

- **introduzione dell’art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità.**

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

- **introduzione dell’art. 2621-ter c.c. - Non punibilità per particolare tenuità.**

“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.”

Il D.Lgs n. 7 del 15/1/16, entrato in vigore il 6/2/2016, ha previsto alcune modifiche nei reati ricompresi **nell’art. 24 bis** del D.Lgs. 231/01 (**Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**):

- **Art. 491-bis Documenti informatici: articolo sostituito come segue:**
“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.”

- **Art. 635 bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: Articolo modificato come segue (modifiche evidenziate in carattere italico):**
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*”

- **Art. 635 ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: articolo modificato come segue:**
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*”

- **Art. 635 quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: articolo modificato segue:**
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*”

- **Art. 635 Quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: articolo modificato come segue:**
“Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*”

Il D.Lgs 125 del 21/6/2016 entrato in vigore il 27/7/2016 ha modificato alcuni articoli ricompresi nei **Reati contro la fede pubblica (art. 25 bis D.Lgs 2321/01)** (modifiche evidenziate in carattere italico):

- **Art. 453 c.p. falsificazione di monete spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate: introduzione dei commi n. 2 e 3**

1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

*“La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.”*

- **Art. 461 c.p. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata: articolo modificato come segue:**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e *dati* informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

La Legge 199/16, all'art. 1 del 04/11/2016 ha modificato un articolo ricompreso nei **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs 231/01)**

- **Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il DLgs. 15 marzo 2017, n. 38, art. 1 del 04/11/2016 ha modificato un articolo ricompreso nei **Reati Societari (art. 25 ter D.Lgs 231/01)**

- **Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Articolo aggiunto dal D.Lgs. 109/2012 del 9 agosto 2012, **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies).**

disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U.)

Articolo introdotto dall'all'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n° 167, **Razzismo e Xenofobia (Art. 25 terdecies)**

Articolo aggiunto dalla legge 39/2019, **frodi in competizioni sportive (Art. 25 quaterdecies).**

Articolo inserito dal Decreto Fiscale 2020 **Reati Tributari (Art. 25 quinquiesdecies).** Nel dettaglio:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi attenuata prevista dall'articolo 2, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000);

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi attenuata prevista dall'articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000).

Questa nuova disposizione normativa in tema di reati tributari è stata introdotta per uniformarsi alla Direttiva europea n. 1371/2017, che per le frodi fiscali più gravi richiede un inasprimento delle pene per le persone fisiche e la responsabilità delle persone giuridiche. Con l'uso di fatture false, scatta pertanto anche la responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, con il rischio di sanzioni fino a 774.500 euro.

In questa prospettiva, peraltro, a venire in rilievo nell'ambito degli attuali Modelli organizzativi non è tanto il rischio di commissione di delitti tributari, quanto la gestione dei flussi economici e finanziari, che deve avvenire con modalità tali da garantire la tracciabilità e la provenienza lecita delle risorse impiegate dalla società.

5.1 Modifiche apportate dalla Legge c.d. “Spazzacorrotti”

Appare opportuno effettuare un cenno specifico alla normativa in tema di corruzione e alle modifiche apportate da ultimo all'art. 25 e 51 del D. Lgs. 231/2001 con la Legge n. 3/2019 (nota come “Spazzacorrotti”).

All'articolo 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione) sono state apportate le seguenti modifiche:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;
- 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;
- 3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2».

Ancora, all'articolo 51:

- 1) al comma 1, le parole: «la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi».

5.2 Specifiche prescrizioni su antiriciclaggio e ricettazione

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) all'art. 63 ha introdotto i delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per "qualsiasi tipologia di società" nell'ambito applicativo della responsabilità da reato degli Enti. Questa estensione è avvenuta mediante l'introduzione dell'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001, richiamando la responsabilità da reato degli Enti per i reati suddetti quali disciplinati dagli articoli 648, 648bis e 648ter del Codice Penale (anche come modificato dall'art. 3 comma 5 della L. 186/2014 che ha elevato i minimi edittali di pena previsti per dette fattispecie ed ha inserito nel codice penale l'art. 648 ter1 in tema di 'autoriciclaggio'). Accanto ai destinatari principali previsti dal d. lgs. 231/2007 quali le imprese finanziarie indicate all'art.11 (istituti bancari, intermediari finanziari non bancari, assicurazioni, ecc.) e le figure professionali specificate agli art. 12 e 13 nonché gli altri soggetti di cui all'art. 14, per quanto attiene l'insieme degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo II (adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione di operazioni sospette) è in via indiretta assoggettata ogni tipo di impresa, che oltre all'adozione del modello rimane obbligata a garantirne l'aggiornamento con i nuovi reati.

La complessiva normativa antiriciclaggio delineata nel D.lgs. 231/2007 interessa in misura diversa le imprese finanziarie e quelle non finanziarie (sia commerciali che industriali).

Ciò si spiega, in virtù del diverso ruolo che il denaro svolge nell'ambito delle imprese finanziarie, da un lato, e di quelle commerciali e industriali, dall'altro: oggetto di attività per le prime, strumento dell'attività per le seconde. Il reinvestimento nel sistema dell'economia legale rappresenta il momento più dannoso del generale processo di riciclaggio (inteso in senso lato) dei capitali illeciti, perché genera gravi squilibri nel mercato, soprattutto attraverso la distorsione del meccanismo di libera concorrenza.

Riguardo ai delitti di cui agli artt. 648bis c.p., 648ter e 648 ter 1 c.p., lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire che gli autori di fatti di reato possano far fruttare i capitali illegittimamente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "depurati" e perciò investibili anche in attività economico-produttive legali. In maniera equivalente riguardo alla previsione di cui all'art. 25octies D.lgs. 231/2001, lo scopo è sostanzialmente equivalente, seppur traslato a livello di ente collettivo, e cioè non solo impedire che le società possano essere utilizzate quale strumento per le attività di riciclaggio e rimpiego, e quindi per ostacolare la giustizia, ma anche impedire che gli stessi possano beneficiare nella loro attività, di capitali di provenienza illecita, inquinando così il mercato.

La vigente disciplina relativa agli obblighi antiriciclaggio ha recentemente subito una importante modifica a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 26 ottobre 2019, del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125. Invero, in ossequio al dovere di recepimento dell'Italia della Direttiva (UE) 2018/843, c.d. V Direttiva, è stato profondamente rimodellato il previgente impianto del D. Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 90/2017.

E' bene precisare che sia il reato di "riciclaggio" sia quello di "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", laddove abbiano natura transnazionale, determinano anche la responsabilità amministrativa degli enti. Pertanto, ove risultasse che una società si sia prestata ad essere strumento per realizzare operazioni di riciclaggio o di reimpiego di capitali di provenienza delittuosa per conto di un gruppo criminale organizzato o comunque in un circuito facente capo allo stesso, che abbiano carattere transnazionale, tale ente sarebbe inevitabilmente soggetto, oltre che a pesanti sanzioni pecuniarie (commisurate alla gravità dei fatti e alle proprie condizioni economiche e patrimoniali secondo il sistema delle quote disciplinato nell'art. 11 del d.lgs. n. 231/2001) anche alle più penetranti sanzioni interdittive, che possono arrivare fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La società pur essendo priva di un collegamento diretto con la criminalità organizzata, potrebbe essere individuata, sotto il profilo criminologico, come "impresa strumentalizzata non criminale", cioè come Ente (commerciale o industriale) che, pur operando secondo criteri di economicità rientra in detta categoria se il delitto- presupposto del riciclaggio/reimpiego è originato all'esterno dell'Ente.

In questo caso l'Ente è caratterizzato da una colpa di organizzazione tale da consentire l'instaurarsi di collusioni interne. A volte è dato riscontrare una meno grave colpa di reazione, in assenza di vere e proprie collusioni. In tal caso, l'interesse o il vantaggio per l'Ente non sono evidentemente costituiti dalla ricchezza generata dal delitto presupposto e riciclata o reimpiegata, ma dal mero vantaggio economico (compenso, commissione, ecc.) derivante dalla specifica operazione posta in essere e del tutto equivalente al vantaggio che deriverebbe da analoga ma regolare operazione.

La tipologia di riciclaggio che può essere attuata dagli Enti non finanziari può essere definita riciclaggio monetario. Il riciclaggio monetario si caratterizza per la movimentazione materiale del denaro liquido. Con la Finanziaria 2020 scatterà una nuova soglia pari a 2.000€ a partire dal 1 luglio 2020; fino al 1 Luglio la soglia massima rimarrà di 3000 Euro. Detto limite sarà ulteriormente abbassato a 1.000€ nel 2022.

Oggi, comunque, costituisce regola generale di contrasto al riciclaggio la drastica riduzione dell'uso di contanti per qualsiasi tipo di transazione di elevato rilievo economico.

Il Personale dovrà adottare tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare, è obbligatorio che:

a) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari dell'Ente siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;

b) siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che l'Ente intende acquisire;

c) con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei consulenti, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie.

5.3 I reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

(i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;

(ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

(iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-duodecies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

(iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

6. ESENZIONE DELLA RESPONSABILITA': IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto caratteristico del D.lgs. 231/01 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001):

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/01 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il d.lgs. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, debbano:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli (canali di comunicazione verso l'OdV di cui uno idoneo a garantire, con modalità informatiche, le misure di tutela del segnalante);
- introdurre il comportamento da tenere per segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli e misure sanzionatorie per chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua segnalazioni che si rilevano infondate.

Il 14.12.2017 è stata pubblicata la L. 179/2017 in materia di whistleblowing "**disposizione per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**". Il testo della legge si compone di 3 articoli e art 2 prevede la modifica dell'art 6 ex D.Lgs. 231/01 con introduzione dei commi 2-bis-2-ter, 2 quater finalizzati **alla tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato**.

Art. 2 Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».

Con l'espressione "whistleblower" si fa riferimento al dipendente di un'Amministrazione che segnala agli organi legittimati a intervenire una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione ai danni dell'interesse pubblico.

Ai fini del Modello per whistleblowing (di seguito, "Segnalazione") si intende qualsiasi notizia riguardante sospette condotte costituenti reato ovvero non conformi a quanto stabilito dal Modello medesimo, dalle procedure interne rilevanti ai fini del Modello e dalla disciplina esterna comunque applicabile alla Società.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto (attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli/procedure diretti a tenere sotto controllo le attività sensibili;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

- Essere sottoposto a verifiche periodiche, con l'eventuale modifica a consuntivo del modello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti dell'organizzazione o nell'attività.

7. FONTE DEL MODELLO: LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha approvato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" ultima edizione aggiornata è di marzo 2014, approvata dal Ministero della Giustizia il 21/7/2014.

Dette linee guida espressamente approvate dal Ministero di Giustizia, suggeriscono, tra le altre:

- L'individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- La predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
 - individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
 - obblighi di informazione dell'organismo di controllo.
- Individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
 - Onorabilità e assenza di conflitti di interesse

- Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, (composizione, funzione, poteri,...) e relativi obblighi di informazione

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti il singolo Modello deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

II) IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI DONATI SOLLEVAMENTI Srl.

8. PRINCIPI DI ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI DONATI SOLLEVAMENTI Srl.

8.1. Attività della Società

La società DONATI SOLLEVAMENTI s.r.l. con sede legale e stabilimento in Daverio 21020 (VA) Via Roma 55; fondata nel 1930 sotto la denominazione "F.lli Donati s.d.f." ed indirizzata alla produzione di utensili,

- nel 1955 avvia la progettazione, produzione e vendita dei paranchi elettrici a catena.
- nel 1974 completa la diversificazione aziendale della produzione, orientata, da quella data agli impianti di sollevamento.
- nel 1979 la società con la denominazione Donati Sollevamenti s.r.l. viene trasformata in società di capitali.
- nel 1998 la società viene acquisita dalla MANNESMANN DEMATIC S.P.A. (oggi DEMAG CRANES & COMPONENTS SpA, mantenendo la denominazione Donati Sollevamenti s.r.l. DONATI SOLLEVAMENTI s.r.l. produce apparecchi di sollevamento con particolare riferimento a:
 - paranchi elettrici a catena
 - paranchi elettrici a fune
 - gru a bandiera
 - gru a ponte sospese

Attraverso la rete commerciale distribuisce i suoi prodotti sia in Italia che all'estero.

I principali clienti sono costruttori di gru.

- nel settembre 2011 Donati si è trasferita in parte a Legnano in via Quasimodo, con gli uffici amministrativi, commerciali, assistenza, ufficio tecnico e IT. Mentre la parte produttiva si è trasferita presso lo stabilimento della DEMAG in via Archimede 52 ad Agrate Brianza. E' stata eliminata la parte inerente la produzione dei motori, riduttori, officina meccanica e reparto elettrico

- A giugno 2013, la quota societaria che era in capo a Demag Cranes & Components GMBH, è passata al gruppo Terex. Ciò ha determinato l'adozione da parte di Donati, del Codice Etico Terex, oltre che delle regole e condotte previste da Terex.

- Dal 1/1/2016 le attività amministrative e contabili vengono trasferite al Centro Servizi di Casa Madre Terex Italia Srl, denominato GBS.

Nel 2017 la proprietà dell'azienda passa a Konecranes Group e le attività precedentemente gestite da GBS vengono riassegnate e ridistribuite tra una struttura del gruppo denominata FSSC (basata in Estonia) e gli uffici amministrativi-contabili della Demag Cranes.

DONATI SOLLEVAMENTI srl, anche al fine di ribadire le condizioni di correttezza e trasparenza nella definizione dei contratti di business e nella conduzione delle proprie

attività, ha deciso di adeguare il proprio modello di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello di gestione e controllo allineato alle prescrizioni del Decreto sia un imprescindibile mezzo di prevenzione del rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto stesso e, nel caso in cui vengano commessi, un'eventuale esimente.

In particolare, attraverso l'adozione del MOC, DONATI SOLLEVAMENTI s.r.l si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto di DONATI SOLLEVAMENTI s.r.l nell'ambito di "attività aziendali sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazioni, in sanzioni penali e amministrative;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali DONATI SOLLEVAMENTI s.r.l intende attenersi;
- consentire a DONATI SOLLEVAMENTI s.r.l, grazie ad un'azione di monitoraggio nelle "aree di rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello
- avere la possibilità di un'eventuale esimente.

8.2. Il Sistema di organizzazione della Società

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli e funzioni;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguatezza del livello di formalizzazione

I principali strumenti di governance di cui la Società si è dotata, sono così individuati:

- Lo Statuto che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- Il Sistema di deleghe e procure
- Un dettagliato e costantemente aggiornato Organigramma che consente, in ogni momento, di comprendere la struttura societaria, la ripartizione delle fondamentali

responsabilità ed anche l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.

- Un sistema di procedure volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.

8.3 Il Sistema di gestione dei flussi finanziari

La Società, in coerenza con quanto richiesto dalle Linee Guida di riferimento, adotta un sistema di gestione dei flussi finanziari improntato su principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale, utilizzando meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che consentono di documentare e verificare le varie fasi del processo decisionale al fine di impedire la gestione impropria delle risorse dell'ente.

Una corretta gestione del processo, anche secondo quanto dispone l'art. 6, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/01, contribuisce a prevenire il rischio di commissione di molteplici reati da parte della Società.

Relativamente alla gestione dei flussi finanziari, la Società applica i seguenti principi di controllo:

- separazione dei compiti nelle fasi/attività chiave del processo (es. autorizzazione, riconciliazione);
- sistema di deleghe e procure costantemente allineato con i profili autorizzativi residenti sui sistemi informativi;
- sistema di prassi/procedure interne che regolamentano i principali processi su cui impattano i flussi finanziari;
- adeguata tracciabilità dei flussi informativi e documentali.

8.4. Il Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato da *DONATI SOLLEVAMENTI Srl.*, pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza al D.Lgs.231/2001.

Il Codice Etico adottato da *DONATI SOLLEVAMENTI Srl.* costituisce parte essenziale del Modello. Nel Codice Etico sono espressi i principi fondamentali che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con la Società ad ogni livello. In questa prospettiva, i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali, al fine di rendere eventualmente operante la scriminante di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione con *DONATI SOLLEVAMENTI Srl.* Esso stabilisce, quale principio imprescindibile dell'operato della Società, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

L'importanza che il Codice Etico riveste per *DONATI SOLLEVAMENTI Srl.* e la sua efficacia cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione del Codice stesso.

Il Codice Etico è disponibile in sola lettura nella rete aziendale e sul sito internet della società.

9. Modalità operative seguite nell'implementazione del modello

Il MOC è stato predisposto esaminando, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida di Confindustria e il Sistema di Qualità certificato UNI EN ISO 9001.

Il bilancio di esercizio è certificato in capo alla Società controllante DEMAG CRANES & COMPONENTS.

I principi contenuti nel MOC sono ulteriormente rafforzati dal sistema di gestione ambientale, realizzato nel 2010 in conformità alla ISO 14001 e dal sistema di gestione della sicurezza, introdotto nel 2013 in conformità alla ISO 18001.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è sviluppato il lavoro di "costruzione" del MOC.

L'avvio dell'implementazione del MOC è stato condiviso con il CDA e i Responsabili di Funzione allo scopo principale di sensibilizzare sin da subito i medesimi soggetti sull'importanza del MOC.

Le stesse fasi qui descritte sono state ripetute per l'analisi dell'impatto dei nuovi reati che sono stati via via introdotti dal Legislatore.

Fase I: Analisi e raccolta documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione aziendale ovvero il Sistema Qualità adottato, le registrazioni/ documenti, il CCNL dell'Industria Metalmeccanica e Installazione Impianti, contratti con fornitori (si veda elenco della documentazione visionata), nonché l'esecuzione di numerose interviste interne (opportunamente registrate e firmate dagli interessati), al fine di comprendere quali reati previsti dal decreto potessero interessare la Società.

In fase di aggiornamento del modello è stato verificato il Sistema di Gestione Ambientale.

Output di questa fase è il documento: "*Analisi di compimento reati previsti dal D.Lgs. 231/2001*".

Fase II: AS is e Gap Analysis

La seconda fase è stata sviluppata con il supporto degli "Attori" coinvolti, intervistando i Responsabili di Funzione interessati ed in particolare; DIRG, SSIQ, DIRC, DIRO, DSER, DGUT, DGPT, DIRA, RSPP, SITC.

Sulla base dei dati raccolti sono state identificate le aree a rischio di commissione di reati e i processi/ attività / condotte a questi strumentali.

E' stato redatto il Documento *Identificazione ed analisi delle attività sensibili di DONATI SOLLEVAMENTI Srl.* che riporta i processi/attività in cui possono essere compiuti i reati

definiti nel documento realizzato nella fase I. Inoltre sono state individuate le modalità con cui i reati potrebbero verificarsi, le funzioni coinvolte e le modalità di controllo da attivare.

Le modalità di controllo sono state realizzate adottando opportune procedure o modificando quelle in essere.

Le risultanze di tale attività (*"Identificazione ed analisi delle attività sensibili"*) sono trasmesse, dal Consiglio di Amministrazione, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Fase III: Sviluppo del Modello

Fase III a: Stesura del CODICE ETICO

DONATI SOLLEVAMENTI Srl. ha adottato quale Codice Etico quello di Casa Madre Konecranes, i cui contenuti risultano, per la maggior parte degli aspetti, in linea con quanto richiesto dal D.Lgs. 231/01.

Per gli aspetti specifici previsti dal Decreto non disciplinati dal Codice Etico Konecranes (ad esempio: vigilanza sull'applicazione del Codice Etico), è stato creato un documento integrativo.

Il Codice Etico, quindi, ai fini del D.Lgs. 231/01 risulta essere composto da due documenti:

- Codice di Condotta Konecranes
- Allegato integrativo al Codice Etico Konecranes

Quale ulteriore riferimento DONATI SOLLEVAMENTI Srl. ha recepito la Politica Anticorruzione della Casa Madre Konecranes, inserendo ove necessario i riferimenti all'interno dello stesso allegato integrativo citato sopra.

Fase III b: Definizione delle Responsabilità

Risulta fondamentale la conoscenza delle Responsabilità all'interno dell'azienda, alcune di esse sono state formalizzate attraverso dei mandati speciali/ procure analizzati nella fase I e riportate nell'elenco dei documenti visionati.

Gli strumenti organizzativi del sistema qualità, sistema ambientale e sistema di gestione della sicurezza, quali organigramma, mansionari risultano avere i seguenti requisiti:

- conoscibilità all'interno della Azienda
- chiara e formale delimitazione dei ruoli
- corrispondenza tra i poteri conferiti e le attività svolte.

Fase III c: Identificazione dei protocolli

Sulla base delle attività di cui sopra sono state redatte e/o aggiornate le seguenti procedure:

PROSAQ006 _ Formazione e addestramento del personale

Selezione del personale

PRODC002 _ Attività di Coe Mkt e MKT

PROAG002 _ Predisposizione e approvazione del bilancio d'esercizio

PROAG001 _ Pagamenti

Manuale Organizzazione, gestione e controllo della sicurezza dei lavoratori

Gestione strumenti informatici

PRQSTP001_ Gestione degli approvvigionamenti e ordini a fornitori
PROSAQ005_ Valutazione dei fornitori
PRODC001_ Formulazione Offerte
PRODT007_ Organizzazione, gestione e controllo della marcatura CE delle macchine

Queste procedure contengono le modalità operative ritenute maggiormente idonee a governare il profilo di rischio identificato ed eventuali report da condividere con ODV

Fase III d: Revisione del sistema sanzionatorio

Il Decreto, all'art 6, secondo comma, lettera e) prevede espressamente per l'Ente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

I dettagli sono riportati nel capitolo 10 del presente documento.

Fase III e: Revisione delle tipologie di contratti e delle relative clausole contrattuali

E' stata ravvisata la necessità di integrare i contratti per l'acquisizione di beni e servizi (es. collaboratori esterni, contratto commercialista, etc) con apposite clausole dirette a garantire DONATI SOLLEVAMENTI Srl. dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati. Le clausole sono state sottoposte all'approvazione di un avvocato civilista esperto in ambito lavoristico e societario.

Fase III f: Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'eventuale esenzione dalla Responsabilità amministrativa è subordinata all'istituzione di un Organismo interno all'Ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, a cui deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

I dettagli sono riportati al capitolo 9 ma soprattutto nel documento "Regolamento dell'ODV".

Fase IV: Divulgazione del Modello

Il personale della DONATI SOLLEVAMENTI Srl è stato informato della decisione e implementazione del modello con apposite comunicazioni interne.

Inoltre il Codice Etico Konecranes e il relativo allegato integrativo, vengono sottoscritti da tutto il personale e collaboratori di DONATI SOLLEVAMENTI Srl.

Il Codice Etico e il relativo allegato integrativo sono disponibili in sola lettura sul sito internet <http://www.donaticranes.com>.

DONATI SOLLEVAMENTI Srl invia ai propri Fornitori e Clienti un'informativa affinché gli stessi prendano atto del Codice Etico di Konecranes e del relativo allegato integrativo, e ne rispettino i contenuti.

Inoltre DONATI SOLLEVAMENTI Srl organizza percorsi di formazione/ informazione al personale.

Per la diffusione del modello si veda par 11.

9.1. Profili di rischio di DONATI SOLLEVAMENTI Srl.

La costruzione del MOC ha preso l'avvio da una puntuale individuazione delle attività poste in essere da DONATI SOLLEVAMENTI Srl. e dalla conseguente identificazione dei processi sensibili alla realizzazione dei reati (catalogo reati aggiornato a luglio 2019).

Dall'analisi è emerso che DONATI SOLLEVAMENTI Srl. potrebbe incorrere nel compimento di potenziali reati, in maniera **Rilevante** (per la definizione si veda l'analisi del rischio compimento reati) per i seguenti reati:

Reati di corruzione e concussione (art 25) (ALLEGATO A)

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318, c.p.)
- Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art 319, c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art 322, c.p.)
- Concussione (art. 317, c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)

Reati in tema di erogazioni pubbliche (art 24) (ALLEGATO A)

- Malversazione a danno dello Stato o altro Ente Pubblico (art 316- bis c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato (art. 316- ter c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 –bis c.p.)
- Truffa ai danni dello stato (art 640 c.p.)
- Frode informatica (art 640 ter c.p.)

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art 24- bis) (ALLEGATO B)

- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art 615 ter c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art 615 quinquies c.p.)
- Intercettazione o impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art 617 quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art 615 quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici (art 635-bis, c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art 635 quater c.p.)

Reati contro la fede pubblica (art. 25-bis D.Lgs. 231/01) (ALLEGATO H)

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) (ALLEGATO G)

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)

Reati societari (art 25- ter) (ALLEGATO C)

- False comunicazioni sociali (art 2621c.c.)
- Corruzione privata (art.2635 c.c)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art 25- quater) (ALLEGATO L)

Delitti contro la personalità individuale (art 25 quinquies) (ALLEGATO I)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art 600 c.p.)
- Tratta di persone (art 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.)
- Intermediazione di personale (art 603-bis c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 25 octies) (ALLEGATO E)

- Ricettazione (art 648 c.p.)
- Riciclaggio (art 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648- ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter c.p.)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art 25-septies) (ALLEGATO D)

- Omicidio colposo (art 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art 590 c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) (ALLEGATO F)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1)

Reati ambientali (art. 25-undicies, D. Lgs. 231/01) (ALLEGATO N)

- Inquinamento ambientale (art 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 – quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Mentre risulta **Trascurabile**, (per la definizione si veda l'analisi del rischio compimento reati) il compimento dei seguenti potenziali reati:

Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art 377 bis) (art. 25 novies) (ALLEGATO F)

Reati societari (art 25 ter) (ALLEGATO C)

- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art 2629 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art 2632 c.c.)
- Impedito controllo (art 2625, comma 2, c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art 2629-bis c.c.)
- Aggiotaggio (art 2637 c.c.)
- Ostacolo dell'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Reati contro la fede pubblica (art. 25-bis D.Lgs.231/01) (ALLEGATO H)

- Spendita di monete falsificate (art 457, c.p.)
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art 464 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) (ALLEGATO G)

- Frode nell'esercizio del commercio (art 515 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.)

Reati contro la personalità individuale (art 25 quinquies) (ALLEGATO I)

- Detenzione di materiale pornografico (art 600 quater)

Reati ambientali (art. 25-undicies, D. Lgs. 231/01) (ALLEGATO N)

- Miscelazione di rifiuti nel deposito temporaneo (art. 256 c.5 D. Lgs. 152/06) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi che non rispetta le disposizioni del DPR 254/2003. (art. 256 c.6 D. Lgs. 152/06)
- mancata comunicazione a Comune, Provincia, Regione, Prefetto di un evento che può cagionare inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c.1 D. Lgs. 152/06)
- inquinamento del suolo in presenza di sostanze pericolose (art. 257 c.2 D. Lgs. 152/06)
- Soggetti non iscritti al SISTRI, art. 212 c. 8 - trasporto di rifiuti senza il formulario, indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti o predisposizione e/o uso durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. (art. 258 c.4 D. Lgs. 152/06)
- violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271, nell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 c.5 D. Lgs. 152/06)
- utilizzo di sostanze lesive per l'ozono (L. 549 del 28.12.1993 art.3 c.6)

Reati legati all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25 duodecies) (ALLEGATO O)

- Utilizzo di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, superando i limiti stabiliti dal D.lgs. n. 268/1998 "Testo Unico Immigrazione" in termini di numero di lavoratori, età, condizioni lavorative.

DONATI SOLLEVAMENTI Srl. ha inoltre valutato il compimento di alcuni reati previsti dal D.lgs 231, **inesistenti** in quanto non potenzialmente realizzabili e compatibili con il proprio business.

Le aree di rischio individuate sono:

- GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA (Garante della Privacy, INPS, ASL, Vigili del fuoco, etc)
 - Controlli e ispezioni da parte delle autorità di vigilanza
- GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E RAPPORTI CON GLI UFFICI TRIBUTARI
 - Controlli e ispezioni da parte di Organismi della Pubblica Amministrazione
 - Trasmissione delle dichiarazioni fiscali per via telematica
- GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RISORSE UMANE
 - Adempimenti, controlli e ispezioni in materia di retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti o categorie ad essi assimilate
 - Trasmissione delle dichiarazioni e comunicazioni previdenziali per via telematica
 - Assunzione personale extracomunitario
- GESTIONE DEL CONTENZIOSO
 - Gestione di contenziosi giudiziari civili e penali
- GESTIONE GARE DI APPALTO
 - Predisposizione della documentazione per le gare d'appalto
 - Aggiudicazione della gara d'appalto
 - Gestione delle comunicazioni con la PA per le gare di appalto
- GESTIONE DEI FINANZIAMENTI (contributi agevolati erogati dallo Stato, Regione o Comunità Europea)
 - Predisposizione e trasmissione agli Enti pubblici competenti delle pratiche necessarie alla richiesta di contributi per la partecipazione a progetti con finanziamento pubblico nonché delle rendicontazioni (prospetti, relazioni e documenti) dei costi sostenuti

- Verifiche e controlli da parte di Funzionari Pubblici circa il rispetto delle modalità di impiego del finanziamento, nonché delle modalità previste per la realizzazione del progetto.
- PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO nonché delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzione di capitale)
 - Predisposizione del bilancio
- GESTIONE DELLA CONTABILITÀ
 - RegISTRAZIONI contabili e controlli
- APPROVVIGIONAMENTO
 - Acquisto di valori bollati
 - Acquisto di beni
 - Acquisto di servizi
 - Formalizzazione contratti e ordini di acquisto
 - Gestione fornitori
- GESTIONE SOCIETARIA
 - Gestione Societaria (operazioni di movimentazione capitali, conflitto interessi)
- RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE
 - Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio
- GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO
 - Valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza (DVR)
 - Formazione ed informazione del personale
 - Affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne
 - Gestione contratti d'appalto (rischi presenti presso aziende clienti)
 - Gestione delle emergenze
- PROCESSO AMMINISTRATIVO
 - Gestione strumenti finanziari non quotati e dei dati e informazioni loro inerenti
 - Gestione incassi e pagamenti
 - Gestione cassa interna
- GESTIONE SISTEMI INFORMATICI
 - Utilizzo strumenti informatici
 - Utilizzo internet

- Utilizzo software (gestione delle licenze)
- GESTIONE VENDITE
 - Vendita prodotti
 - Gestione agenti e segnalatori
 - Definizione dei prezzi di vendita e degli sconti
- PROGETTAZIONE
 - Gestione marcatura CE
- PRODUZIONE
 - Consegna/ installazione prodotto
- GESTIONE AMBIENTALE
 - Gestione dei rifiuti
 - Emissioni in atmosfera
 - Scarichi idrici
 - Sostanze lesive per l'ozono
 - Versamento sostanze inquinanti sul suolo
 - Formazione del personale in merito alle tematiche ambientali

Si precisa che le attività sensibili identificate conservano la loro rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 indipendentemente dai valori di rischio associato nel documento "analisi del rischio compimento reati in ambito D.lgs. 231/2001".

10. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

In base all'art 6, primo comma lettera b) del Decreto l'organo (l' "Organismo") cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporre l'aggiornamento degli stessi deve avere autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

E' necessario che sia garantita all'ODV l'indipendenza gerarchica e che i suoi membri non effettuino attività gestionali che risultino oggetto del controllo da parte dell'Organismo stesso.

L'ODV deve essere posizionato ai vertici dell'organizzazione. L'attività di reporting dell'ODV sarà indirizzata al CDA.

I membri dell'Organismo di Vigilanza vengono nominati direttamente dal Consiglio di Amministrazione e devono possedere i requisiti di onorabilità previsti, dalla vigente normativa, per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e sono individuati tra soggetti interni od esterni alla Società che abbiano le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Organismo.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento (il "Regolamento dell'ODV").

I componenti dell'Organismo restano in carica per almeno un anno con possibilità di essere riconfermati da parte del CDA.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo, per giustificato motivo.

L'Organismo potrà inoltre avvalersi - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione - dell'ausilio di soggetti interni od esterni alla Società, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Inoltre il suo operato non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura aziendale, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

10.1. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'operato dell'OdV, in quanto lo stesso ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/01.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il d.lgs. 231/01;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative. A tale proposito si precisa che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- convocare i responsabili delle funzioni aziendali – che non potranno esimersi dal presentarsi, salvo giustificato motivo – per riferire su fatti ritenuti rilevanti;
- effettuare, direttamente o indirettamente, verifiche mirate su specifiche attività a rischio;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal d.lgs. 231/01;
- verificare con le funzioni aziendali di riferimento l'adeguatezza della regolamentazione interna adottata e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole

- interne, procedure, modalità operative e di controllo) accertandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale;
 - raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello;
 - supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
 - esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
 - segnalare periodicamente ai dirigenti delle funzioni interessate, all'Organo Amministrativo della Società, eventuali violazioni di protocolli e/o procedure o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, l'Organo Amministrativo;
 - vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
 - rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio Regolamento ove si prevedono, tra l'altro, la calendarizzazione e le modalità di svolgimento delle adunanze e delle procedure di voto. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento del loro incarico. La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

10.2. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

Tutti i dipendenti, collaboratori, dirigenti e coloro che cooperano con la Società possono informare tempestivamente, ogniqualvolta l'evento si verifici, l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a :

- Norme comportamentali prescritte dal Codice Etico e dal Modello
- Principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate da procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto 231/2001 a tutela dell'Integrità della società

Tali denunce, inoltre, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le segnalazioni devono pervenire all'indirizzo mail ODV_Demag_IT@konecranes.com ricevuta solo dal membro dell'OdV stesso o via posta all'indirizzo Via Archimede, 45/47 20864 Agrate Brianza (MB) all'ODV con la dicitura posta strettamente riservata.

Per le segnalazioni dei lavoratori pervenute, l'OdV garantisce la riservatezza dell'identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia.

La riservatezza del denunciante è garantita quando lo stesso è noto, in caso di segnalazioni anonime, tale principio viene meno.

Risulta più complessa la verifica della fondatezza della denuncia anonima, con il rischio di alimentare denunce infondate e mere doglianze che hanno poco a che fare con la tutela dell'integrità dell'ente. In questo caso le stesse vengono considerate idonee nel momento in cui sono rafforzate da evidenze, ad esempio prevedendo che sia documentata adeguatamente ovvero che sia resa con dovizia di particolari e "in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati".

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti (c.d. "informazioni"):

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 231/01 e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura proceda per i reati di cui al d.lgs. 231/01;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per ipotesi di reato presupposto;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati dagli Enti competenti (ad esempio: INAIL, GdF, INPS, NAS, ASL/ATS etc) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi quando la controparte sia un Ente o un Soggetto Pubblico e, alla loro conclusione, i relativi esiti
- i rapporti di audit inerenti aree e/o processi sensibili ai sensi del Decreto;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- anomalie o criticità riscontrate dai responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del d.lgs. 231/01.

In capo a ciascun Responsabile di primo livello della Società, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di:

- trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, i dati e le informazioni da questi richieste o previste dal presente Modello.

L'Organo Amministrativo dovrà dare informazione all'Organismo di Vigilanza in merito a qualsiasi delibera avente ad oggetto tematiche connesse al D.Lgs.231/2001.

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

L'accesso ai dati è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza ed a persone da questi delegate e autorizzate.

Il componente/i uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

10.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e alla necessità di aggiornamento. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare all'Organo Amministrativo;
- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione all'Organo Amministrativo, qualora ne ravvisi la necessità.

Allo stesso modo, l'Organo Amministrativo ha facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza qualora lo ritenga opportuno.

Nell'ambito del *reporting* annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni al Modello o al Codice Etico;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'aggiornamento ed effettiva applicazione del Modello.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del modello da parte del personale della società, costituisce ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e) e dell'art 7, quarto comma, lettera b) del decreto, un requisito fondamentale dello stesso Modello, per consentire l'eventuale esonero della Responsabilità amministrativa della Società.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai dirigenti e terzi che operino per conto della Società, prevedendo sia idonee sanzioni di carattere disciplinare sia di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento giudiziario, in quanto il Modello e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami

del citato Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato giuridicamente perseguibile.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione
- la tipologia di rapporto di lavoro.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'ODV e garantisce l'effettiva osservanza del Modello.

11.1. Lavoratori dipendenti non dirigenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare relativo al personale dipendente non dirigente di DONATI SOLLEVAMENTI Srl. è specificamente regolato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dell'Industria Metalmeccanica e dell'Installazione di Impianti e sul piano procedurale, si applica l'art. 7 della L. 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Il CCNL, agli articoli 8, 9, 10 e 11, sezione quarta titolo VII prevede quali sanzioni irrogabili il richiamo verbale, l'ammonizione scritta, la multa non superiore a 3 ore della retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni, il licenziamento per mancanze ai sensi dell'art 10 e definisce, in via generale, le modalità di contestazione degli addebiti e di irrogazione delle sanzioni medesime.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto con riguardo all'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto, da parte dei dipendenti non dirigenti, delle misure previste nel MOC, la Società si avvarrà del sistema disciplinare già esistente sopra brevemente descritto, provvedendo (tramite, ad esempio una comunicazione interna) ad adeguare e ad aggiornare il sistema esistente al disposto normativo del citato Decreto.

In particolare, la Società renderà edotti i propri dipendenti del fatto che il MOC rientra nelle attribuzioni del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e che, conseguentemente, il mancato rispetto e/o la violazione degli stessi, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e, pertanto, illecito disciplinare: in quanto tali, possono comportare la somministrazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

Nell'irrogazione della sanzione disciplinare sarà necessariamente rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione e si terrà conto di eventuali circostanze attenuanti, o della gravità del comportamento (attività diretta a rimuovere o impedire le conseguenze dannose, entità del danno o delle conseguenze ecc.).

Alcuni esempi che prevedono l'applicazione di una sanzione disciplinare sono:

- recidiva nella stessa inadempienza per la quale sia stato inflitto il provvedimento della sospensione;
- falsificazione e/o alterazione di documenti interni od esterni;
- tentata corruzione nei confronti di personale della PA
- inadempienza alle disposizioni contenute nel Codice Etico
- dichiarazioni false allo scopo di aggiudicazione di una gara
- etc

Le esemplificazioni contenute nel presente testo non esauriscono la casistica dei comportamenti rilevanti ai fini dei provvedimenti disciplinari che potranno essere adottati.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto sarà costantemente monitorata dall'ODV, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate con approvazione del CDA.

11.2 Dirigenti

Con riguardo ai dirigenti, in assenza di un sistema disciplinare applicabile agli stessi ed in considerazione del particolare rapporto fiduciario la Società, in caso di violazione dei principi generali dei Modelli, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali - anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza – per il tramite del CdA, provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono anche un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

11.3 Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti

11.4 Sindaci

In caso di violazione della normativa vigente, dei Modelli o del Codice Etico da parte di componenti del CdA della Società, ovvero del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali dovranno assumere le opportune iniziative ai sensi di legge, coinvolgendo, ove necessario, l'Assemblea.

11.5 Collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente,

in violazione delle previsioni del Decreto e/o del Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in “*outsourcing*”, l’inserimento - nei contratti – di specifiche clausole che **i)** diano atto della conoscenza del Decreto, **ii)** richiedano l’assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), **iii)** disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola; ovvero una dichiarazione unilaterale, da parte del terzo o del collaboratore, circa la conoscenza del Decreto e del Codice Etico di DONATI SOLLEVAMENTI SRL. e l’impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni degli stessi.

Competerà all’Organismo di Vigilanza valutare l’idoneità delle misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti e dei soggetti terzi (afferenti le ipotesi di reato previste dal Decreto) e di segnalare, al Consiglio di Amministrazione, il loro eventuale aggiornamento.

12 DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell’efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale di DONATI SOLLEVAMENTI SRL. garantire verso tutti i destinatari del MOC una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutto il personale dipendente, dirigenti, amministratori, sindaci, consulenti e collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il MOC, che delle modalità con le quali DONATI SOLLEVAMENTI SRL. intende perseguirli.

12.1 La comunicazione iniziale

L’adozione del presente MOC è comunicata a tutto il personale.

In particolare la comunicazione viene disposta attraverso:

- La trasmissione di una lettera da parte dell’Amministratore Delegato a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l’importanza dell’effettiva attuazione del modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
- formazione del personale in ordine ai contenuti del MOC realizzata tramite inserimento di copia della documentazione informatica nella rete aziendale, mentre copia cartacea è tenuta dall’ODV a disposizione del personale che ne faccia richiesta. Il Codice Etico viene inserito sul sito internet della Società e distribuito al personale interno.

Ai nuovi assunti viene consegnato il Codice Etico e viene effettuata apposita formazione sulle aree a rischio identificate.

Il personale formato dovrà sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del MOC e un impegno, nello svolgimento delle proprie attività afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell’interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenute.

12.2 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e del MOC è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e della tipologia dell'attività svolta e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare DONATI SOLLEVAMENTI SRL. prevede l'erogazione di corsi destinati a tutto il personale che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il MOC adottato dalla Società;
- l'OdV e la gestione del MOC.

la partecipazione ai processi formativi è obbligatoria e verrà registrata come da modalità prevista nel Sistema Qualità aziendale.

12.3 Informazione ai consulenti e fornitori

I soggetti esterni alla società (collaboratori, consulenti, fornitori, etc) devono essere informati del contenuto del Codice Etico e dell'applicazione del modello organizzativo e dell'esigenza di DONATI SOLLEVAMENTI SRL. che il loro comportamento sia conforme alle proprie procedure.

13 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le modifiche ed integrazioni del MOC, finalizzate a garantire la continua rispondenza del Modello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento dell'analisi del rischio compimento reati D.lgs. 231" ed eventualmente delle "attività aziendali sensibili" in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- Aggiornamenti normativi (introduzione di nuove fattispecie di reati);
- violazioni del MOC e/o esiti negativi di verifica sull'efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa della Società.

I Modelli devono essere soggetti (periodicamente e, comunque, almeno con cadenza semestrale e su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza) a verifiche secondo quanto stabilito nel Regolamento del quale l'Organismo stesso si doterà.